DISEGNO DI LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

RELAZIONE

Europa 2020, la nuova strategia di coordinamento delle politiche dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, definisce un insieme di obiettivi riferiti a occupazione, conoscenza, energia e clima, povertà. In Italia l'obiettivo di una maggiore crescita incontra un ostacolo significativo, di natura trasversale, anche nell'insufficiente grado di concorrenza.

Una insufficiente concorrenza rappresenta infatti uno tra i principali ostacoli alla crescita e suggerisce che le sue cause vadano ricercate sia nel contesto istituzionale, sia nella regolamentazione dei mercati.

Tale insufficiente conformazione concorrenziale di numerosi mercati di beni e servizi costituisce in primo luogo un "costo" per consumatori ed imprese, in secondo luogo determina una insufficiente rispondenza del tessuto produttivo nazionale alle richieste di un mercato sempre più globalizzato e un ostacolo significativo alla crescita economica.

Per rinnovare e rafforzare l'economia italiana si impongono quindi interventi strutturali volti a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei mercati attraverso un'accentuata promozione delle dinamiche competitive al fine di conseguirne i benefici. Infatti, non vi è dubbio che una regolamentazione meno restrittiva nonché la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli che gravano sulle imprese possono produrre l'incremento di tassi di investimento di lungo periodo e la crescita della produttività e pertanto generare un maggiore reddito e maggiore occupazione.

In tale ottica l'adozione della Legge Annuale per la Concorrenza rappresenta uno strumento importante per accrescere la competitività delle imprese, favorire l'ingresso nei mercati di nuove imprese e abbassare il costo di beni e servizi.

La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 47 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*) che prevede lo strumento della Legge annuale per il mercato e la concorrenza al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

In particolare, l'articolo 47 della legge 99/2009 prevede che il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della Relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla predetta Autorità, nonché delle indicazioni contenute nelle relazioni annuali delle altre autorità amministrative indipendenti adotti uno disegno di legge dedicato con cadenza annuale con i seguenti contenuti:

a) norme di immediata applicazione, una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, al fine di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

b) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione.

Allegata al disegno di legge una relazione di accompagnamento evidenzia:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

Il presente disegno di legge contiene pertanto disposizioni che, conformemente alle segnalazione dell'Antitrust, provvedono a rimuovere alcuni ostacoli regolatori -di carattere normativo o amministrativo- all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori; altre norme, pur non intervenendo su specifiche questioni prese in considerazioni da segnalazioni dell'Antitrust, contengono comunque misure di semplificazione e liberalizzazione dell'attività economica.

Trattandosi della prima legge annuale sulla concorrenza, non è naturalmente in questa circostanza prevista una sezione specificamente dedicata a contenere "norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza", come prevede la lettera c) dell'articolo 47 della legge 99/2009.

Ciò premesso, con riferimento alle Relazioni annuali dell'Autorità Garante della concorrenza del mercato ed in particolare quella da ultimo contenuta nella segnalazione del 4 luglio 2014, il Ministero dello sviluppo economico, Amministrazione proponente, ha ritenuto opportuno acquisire ogni informazione, valutazione, proposta utile sia da parte di tutte le altre Amministrazioni interessate, sia da parte di tutti quegli organismi che a vario titolo hanno competenza nelle materie oggetto di segnalazioni da parte dell'Antitrust.

A tal fine da parte delle suddette amministrazioni sono stati forniti utili contributi sui rilievi formulati dall'Autorità, per i vari settori di competenza, fornendo indicazioni in merito all'utilizzo di misure di intervento già adottate nei settori coinvolti, nonché eventuali proposte di intervento pro concorrenziale, per le finalità di cui alla presente legge.

Sulla base quindi di un complesso processo istruttorio, che sconta il primo avvio di un nuovo disegno programmatico di interventi per il mercato e la concorrenza che hanno condizionato i tempi di predisposizione del progetto normativo, è stato predisposto il relativo articolato, nel rispetto della struttura del disegno di legge prescritta dal citato art. 47 della Legge 99 del 2009.

Si evidenziano nel prosieguo gli specifici elementi illustrativi dei corrispondenti articoli.

L'art.1 ricollega i principi ispiratori del disegno di legge alla norma istitutiva della legge annuale sulla concorrenza (art. 47, legge 23 luglio 2009, n. 99).

L'art. 2, con riferimento all'obbligo a contrarre (art. 132 del Codice delle assicurazioni), pur senza incidere sulla sostanza dei vincoli imposti alle imprese di assicurazione, sistematizza le previsioni normative recate dal previgente comma 1, coordinandole con quanto previsto in materia di risparmi e sconti obbligatori RC auto.

L'art. 3 prevede, con l'introduzione di un articolo 132-*bis*, l'utilizzo obbligatorio, anche per gli intermediari, del servizio pubblico di preventivazione RC auto fornito dall'IVASS. A tutela dell'assicurato, si precisa che il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione delle informazioni sopra descritte, è affetto da nullità rilevabile unicamente in proprio favore.

Lo stesso articolo 3 della legge inserisce l'articolo 132-ter nel CAP che punta a ridurre i costi per il consumatore, prevedendo che alla sottoscrizione di una serie di clausole contrattuali, la compagnia assicuratrice debba corrispondere uno sconto significativo, per altro, da evidenziarsi sia in valore assoluto che percentuale rispetto al premio proposto, al fine di ampliare la libertà di scelta

del consumatore, evidenziando l'entità del risparmio relativa a ciascun obbligo che assume con la sottoscrizione della polizza. Tali clausole comprendono: la preventiva ispezione del veicolo; la presenza o l'istallazione delle cd. *black box* e dei meccanismi che impediscono l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico; la rinuncia alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale; l'accettazione preventiva del risarcimento in forma specifica, acconsentendo a che il ristoro dal danno subito consista nella riparazione presso officine e carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa (la cui presenza nel territorio di residenza dell'assicurato deve essere resa nota al momento della stipula), ovvero la possibilità di rivolgersi a qualsiasi autoriparatore, consentendo una verifica preliminare sulla stima degli interventi, prima della riparazione del veicolo.

L'art. 4 modifica l'articolo 133 del CAP garantendo, nel sistema di tariffazione *bonus malus*, l'effettiva trasparenza sulle variazioni di premio, attraverso l'indicazione del valore assoluto e percentuale dell'incremento o del decremento, all'atto del preventivo, ovvero del rinnovo di polizza.

L'art. 5 modifica l'articolo 134 del CAP rafforzando il principio della parità di trattamento tra i diversi assicurati che appartengono alla stessa classe e presentino le medesime caratteristiche di rischio, specificando che la parità di trattamento deve riflettersi in una identità dell'ammontare del premio assicurativo, rendendo quindi a tal fine irrilevanti le eventuali sottoclassi applicate dalle compagnie.

Viene stabilito inoltre che, in ogni caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio debbano comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato abbia fatto installare le cd. *black box*.

L'art. 6 prevede misure al fine di regolare sin dalla denuncia di sinistro l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento del sinistro ed ulteriori strumenti processuali per far fronte alle frodi in assicurazione, in caso di sinistri con soli danni a cose; si indicano infatti precisi vincoli decadenziali alla individuazione dei testimoni sul luogo del sinistro, onde evitare la pratica fraudolenta dei cd. testimoni di comodo. In particolare, è previsto che, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporti l'inammissibilità della prova testimoniale addotta, salvo che risulti per il giudice comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

L'art. 7, ai commi 1 e 3, novella gli articoli 138 e 139 del CAP muovendo dalle linee interpretative rese dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (la massima espressione della nomofilachia) che in alcune sentenze del 2008 ribadì il carattere unitario del danno non patrimoniale in caso di lesioni della salute, individuandolo nella categoria onnicomprensiva del danno biologico. Alla luce di tale ricostruzione, infatti, nel concetto di danno biologico rientrano tutte le conseguenze della menomazione subita, incluse le possibili forme di sofferenza fisica o psichica vissute dalla vittima, che possono essere valutate anche in sede di personalizzazione nel caso concreto in funzione della specifica condizione soggettiva del danneggiato.

Tale orientamento necessita di recepimento normativo in quanto la disciplina settoriale vigente (per la responsabilità civile auto) fu concepita prima del delinearsi di tale definitiva classificazione e per gli aspetti economici risulta pertanto deficitaria della componente di danno non patrimoniale riferita alla sofferenza soggettiva.

In tale contesto la riscrittura degli articoli del Codice delle assicurazioni (artt. 138 e 139) che regolano il risarcimento del danno biologico a seguito di incidente stradale, chiarisce innanzi tutto, anche formalmente, che la disciplina assorbe l'intera categoria del danno non patrimoniale derivante da lesione fisica e prevedendo un innalzamento del valore percentuale attribuito alla discrezionalità del giudice per aumentare l'importo del danno, rispetto ai valori base delle tabella, per tener conto non solo delle eventuali ripercussioni soggettive specifiche subita dal danneggiato

nelle attività quotidiane (personalizzazione del danno alla salute) ma anche delle eventuali sofferenze psico-fisiche che necessitano di ulteriore apprezzamento (il c.d. danno morale).

A tal fine, sono stati novellati sia l'articolo 138 (attualmente rubricato come "Danno biologico per lesioni di non lieve entità") che l'articolo 139 (attualmente rubricato come "Danno biologico per lesioni di lieve entità") per ovvie esigenze di simmetria disciplinare.

In particolare, nell'articolo 138 si prevede di modificare la rubrica in "Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità", per rendere chiarezza sull'interezza e l'esaustività del risarcimento relativo al danno non patrimoniale, di aggiungere al comma 3 la precisazione che la personalizzazione del danno concerne anche le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato e di aumentare il margine di personalizzazione discrezionale dal 30 al 40%. Si prevede poi la precisazione che gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo sono esaustivi dell'intera posta di danno non patrimoniale. Infine si introduce un richiamo all'articolo 139 per precisare che l'importo giornaliero per l'inabilità temporanea assoluta coincide con quello previsto per le lesioni di lieve entità: l'articolo 138 difetta di disposizioni al riguardo e non c'è alcuna ragione per discostarsi dall'importo previsto dall'articolo 139, visto che l'inabilità di grado assoluto è concetto unitario e non suscettibile di variazione se collegata a lesioni di grado diverso.

All'articolo 139, simmetricamente vengono introdotte le modifiche relative alla rubrica, mutata in " Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità" nonché alla descrizione del danno non patrimoniale. Non si ritiene di aumentare il margine di discrezionalità per la personalizzazione del danno per ricomprendere la componente di sofferenza psico-fisica, in quanto il 20% già consente ampia considerazione di tale specifica eventualità rispetto a lesioni meno gravi.

Il comma 2 dell'articolo 7 consente comunque l'ultravigenza, per i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore della norma, delle disposizioni attualmente vigenti circa l'adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l'apposito d.p.r..

<u>L'art. 8</u>, in relazione alle scatole nere, nonché agli ulteriori strumenti ad esse equiparabili, allo scopo di chiarirne il ruolo anche ai fini di definizione dell'eventuale contenzioso che potrebbe derivare dai sinistri stradali, ne precisa l'efficacia probatoria nei procedimenti civili in relazione ai fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

L'interoperabilità e portabilità è garantita dai provider di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS. E' previsto, ancora, che i dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dai medesimi operatori sulla base dello standard tecnologico comune indicato dai previsti provvedimenti ministeriali e che le modalità per assicurare l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere sia rimessa ad un successivo provvedimento IVASS, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Garante della privacy. Viene indicata la modalità i trattamento dei dati in linea con il codice della Privacy, nonché il divieto di utilizzare le informazioni oltre i limiti previsti dalla legge. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato, pena la mancata riduzione del premio assicurativo per la durata residua del contratto. Sono fatte salve le eventuali sanzioni penali.

<u>L'art. 9</u> prevede modalità di riscontro di ulteriori informazioni in relazione alla ricorrenza degli indicatori di frode rilevati in occasione del sinistro. Si estende, pertanto, la possibilità per le imprese di assicurazione di decidere di non fare offerta di risarcimento anche in presenza di altri indicatori acquisiti dall'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 (*Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative*) del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Nel caso in cui ricorra tale ipotesi l'azione di risarcimento prevista dall'articolo 145 del codice delle assicurazioni può essere proposta soltanto all'esito degli approfondimenti condotti dall'impresa assicurativa, dopo la recezione della comunicazione relativa alle determinazioni conclusive ed in ogni caso allo spirare del termine di 60 giorni di sospensione della procedura previsti dall'articolo 145.

L'art. 10, relativamente alle misure finalizzate al contrasto alle frodi (che, direttamente e indirettamente, impediscono la riduzione dei premi assicurativi) prevede che, in caso di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura, direttamente all'impresa di riparazioni. E', inoltre, garantita al danneggiato diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la corrispondente clausola prevista per il risarcimento in forma specifica, la facoltà di scegliere l'impresa di autoriparazione di propria fiducia, con versamento diretto dei rimborsi alla stessa, previa presentazione di fattura. Qualora, invece, il medesimo danneggiato, diverso dall'assicurato, ritenesse di non voler riparare il veicolo, le somme da corrispondere a titolo di risarcimento, sono versate direttamente a quest'ultimo, nei limiti di quanto preventivato dall'impresa di riparazioni in convenzione. Il danneggiato, infine, mantiene il diritto al risarcimento per equivalente in tutti i casi in cui i costi di riparazione siano superiori al valore di mercato del bene: in tali casi, la somma da corrispondere sarebbe equivalente a detto valore di mercato, incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di altro veicolo.

L'art. 11 considera l'allineamento della durata delle polizze accessorie (in particolare: incendio e furto) alla polizza RC principale che permette all'assicurato una maggiore libertà di scelta e, in generale, una maggiore mobilità della domanda, evitando che la previsione della durata annuale della polizza principale sia di fatto aggirato dalla *legacy* determinata dalla ulteriore attività delle polizze accessorie. Ovviamente non si preclude che, quando a fornire le polizze accessorie sia un soggetto diverso dalla società di assicurazione che emette la polizza RC, il contraente possa stipulare anche contratti di durata superiore all'anno, ad esempio mediante polizze *ad hoc* con le case costruttrici.

L'art. 12 prevede che, relativamente alle assicurazioni RC professionale rivolta a tutti i professionisti, sia inserita l'offerta di copertura con garanzia priva delle clausole che limitano la medesima prestazione assicurativa soltanto ai sinistri denunciati nel corso di validità del contratto. In particolare, analogamente a quanto previsto nello schema di DPR con cui si disciplina l'accesso alla copertura assicurativa per le professioni sanitarie, nella norma proposta, anche per tutti gli altri professionisti, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, è individuata la possibilità che i contraenti possano accettare coperture che escludano la formula *claims made*.

L'art. 13 introduce una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa e ulteriori modifiche al Codice delle assicurazioni private resisi necessari dalla modifica del quadro ordinamentale, ovvero da sopraggiunte esigenze tecniche di coordinamento formale dei testi normativi. In particolare, si segnala la norma adottata in risposta all'esigenza, largamente avvertita, di fornire maggiori garanzie risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mezzi di trasporto di passeggeri.

Vengono modificati i massimali minimi di garanzia per la stipula dei contratti in adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Gli attuali massimali minimi di legge sono regolati dall'articolo 128 del Codice delle assicurazioni private, nel rispetto delle condizioni minime di assicurazione stabilite dalla V Direttiva comunitaria in materia di RC auto che, dopo aver fissato i massimali minimi lascia liberi gli Stati membri di optare per massimali di legge superiori. L'attuale valore, generalizzato per tutti i veicoli, è di 5 milioni per danni a persona e 1 milione per danni a cose. Prima della liberalizzazione tariffaria del 1994, i massimali erano diversificati per categorie di veicoli, con massimali più elevati per gli autobus adibiti al trasporto di passeggeri. Ciò considerato, l'emendamento eleva i massimali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui, autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati, rivelatesi non sufficientemente consistenti, a fronte di eventi di particolare eccezionalità e gravità.

Il Codice delle assicurazioni è novellato, tra l'altro, nella parte riguardante la disciplina del fondo di garanzia per le vittime della caccia. La norma proposta aumenta - dal cinque al quindici

per cento del premio imponibile incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento del relativo obbligo di assicurazione - il limite massimo entro cui può essere fissato il contributo che le imprese di assicurazione sono tenute a versare annualmente alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.A. per le esigenze del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. L'attuale percentuale massima di contribuzione, fissata dall'articolo 303 del Codice delle assicurazioni, non è infatti sufficiente a coprire le esigenze finanziarie del Fondo che si trova pertanto ad operare in situazione di disequilibrio strutturale e ha registrato, già in fase di chiusura dell'esercizio 2007, un disavanzo di 695 mila euro circa che risulta confermato ed incrementato negli esercizi successivi. La stessa Corte dei Conti ha annualmente evidenziato, a partire dal 2005, in sede di relazione al Parlamento sui risultati del controllo sulla gestione finanziaria della CONSAP, l'esigenza di un intervento normativo per garantire l'equilibrio strutturale del fondo. L'aumento del contributo, che almeno per qualche anno dovrebbe essere portato fino alla misura del 15% del premio imponibile, è stata già in passato valutata dal Comitato di gestione del Fondo come idonea a riportare il fondo stesso in situazione di equilibrio e determinerebbe comunque aumenti estremamente contenuti in valore assoluto dei premi assicurativi (che il predetto Comitato ha stimato in un aggravio di circa uno o due euro l'anno per ogni cacciatore assicurato). Peraltro il semplice aumento del limite di contribuzione elimina un impedimento normativo alla principale e più logica soluzione di tale disavanzo strutturale, ma non determina automaticamente e permanentemente un aumento del contributo stesso e non esclude che possa concretamente disporsi un aumento più contenuto o che possano in seguito essere valutate anche altre soluzioni alternative fra quelle pure suggerite dal predetto Comitato (ad esempio una contribuzione straordinaria al Fondo alimentata con altre forme di imposizione a carico di altri soggetti comunque interessati all'esercizio dell'attività venatoria, quali i produttori o i commercianti di armi) o dalle Associazioni di settore.

Con l'occasione, sia per tale disposizione sia per la corrispondente disposizione relativa al Fondo per le vittime della strada (articolo 285 del medesimo Codice), la norma è riformulata in termini corrispondenti alla corretta interpretazione dell'attuale testo normativo che, quando rinvia all'apposito regolamento ministeriale la determinazione della misura del contributo precisando che deve a tal fine tenersi conto del rendiconto annuale del fondo, non può certamente essere intesa nel senso letterale come diretto rinvio ad un regolamento ministeriale della determinazione del contributo (per tutti i regolamenti previsti dal Codice è infatti previsto all'articolo 355 un unico termine di adozione e non un termine annuale), ma come rinvio al regolamento per l'individuazione delle modalità puntuali di tale determinazione annuale con atto amministrativo. In tal senso, peraltro, la norma è stata già interpretata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98 (artt. 8 e 31), adottato previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

L'articolo 287 del Codice delle assicurazioni prevede che le richieste di risarcimento del danno poste a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada siano presentate sia all'impresa designata che alla CONSAP. La disposizione, finalizzata sostanzialmente a garantire alla CONSAP un'adeguata conoscenza delle attività in corso da parte delle imprese designate, anche ai fini delle proprie verifiche e controlli, si è dimostrata nella sua attuale formulazione fonte di intralci e di sovrapposizioni operative non rendendo chiare le rispettive responsabilità di informazione e i conseguenti termini di adempimento.

Per superare tali limiti, salvaguardando però l'esigenza informativa di CONSAP, la formulazione del citato articolo 287 viene modificata al comma 1, e per coerenza anche al comma 2, precisando che la richiesta di risarcimento va presentata all'impresa delegata, inviandone copia contestuale alla CONSAP, il che, operativamente, si realizza indirizzando per competenza la relativa raccomandata a tale impresa delegata e, solo per conoscenza, alla CONSAP.

Vengono, ancora, introdotte una serie di norme volte a rafforzare l'attività dell'Istituto di vigilanza in materia di lotta alle frodi, avuto riguardo agli obblighi di comunicazione in capo alle imprese, nonché per la gestione e fruizione dei dati raccolti dall'Archivio informatico antifrode in fase di costituzione presso l'IVASS e previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. La norma

introduce, poi, un vincolo di verifica periodica a carico dell'IVASS volto a rivedere il criterio di efficienza produttiva per le imprese, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto, entro i successivi diciotto mesi dall'adozione della legge, qualora non sia stato garantito un effettivo recupero di efficienza nella gestione dei sinistri, da parte delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

L'art. 14 prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzione da parte dell'IVASS, avuto riguardo al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza previsti dalle norme in questione, in capo alle imprese di assicurazione.

L'art. 15 relativo ai fondi pensione, chiarisce che la mobilità delle posizioni individuali è assicurata dalla legge e che non possono essere previste restrizioni o condizionamenti in sede di contrattazione collettiva, con particolare riferimento alla portabilità dei contributi pensionistici anche per la quota a carico del datore di lavoro e per la possibilità dei fondi negoziali di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Ulteriori misure garantiscono la libertà di scelta del lavoratore nella gestione della propria posizione individuale, anche mediante anticipi in caso di inoccupazione per lunghi periodi.

L'art. 16 apporta integrazioni all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nella parte dedicata ai contratti con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica.

In particolare, la lettera a) favorisce la trasparenza al momento dell'adesione a contratti di fornitura di servizi di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica di tutte le tipologie di oneri che il cliente deve sopportare per il recesso o per il cambio di gestore. Inoltre, la medesima lettera a) prevede l'invio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da parte degli operatori dei dati concernenti la composizione di ciascuna voce di costo e la rispettiva giustificazione economica, così da poter permettere al regolatore un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso.

La lettera b) aggiunge al comma 3 dell'art. 1 del precitato decreto-legge n. 7/2007 i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*. Il comma 3-*bis* statuisce che le modalità di recesso dal contratto e il passaggio ad altro operatore devono essere semplici e di immediata attuazione, e soprattutto analoghe alle forme utilizzate per l'attivazione di un contratto, così da facilitare il recesso. Il comma 3-*ter* prevede che la durata massima del contratto in caso di offerte promozionali non possa essere superiore a 24 mesi e che in caso di risoluzione anticipata, si applicano i medesimi obblighi informativi, anche nei confronti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore previste per il recesso, nonché la proporzionalità dell'eventuale penale al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

Il comma 3-*quater*, pone l'obbligo in capo ai gestori dei servizi di telefonia di acquisire il consenso del cliente ai fini dell'addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. La lettera c) demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di stabilire le modalità attuative della disposizione recata dal citato comma 3-*quater*. La lettera d) estende il potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.

L'insieme delle modifiche proposte, nel facilitare la migrazione dei consumatori da un operatore all'altro, mira a creare un mercato più efficiente, flessibile ed aperto promuovendo, contestualmente, la capacità concorrenziale del settore anche a beneficio del cliente finale. In particolare, una più marcata trasparenza dei costi di recesso (anche dalle promozioni) rende edotto il cliente finale dei vantaggi e dei costi complessivi derivanti dalle offerte da un lato, e limita il potere degli operatori di vincolare i clienti dall'altro.

L'art. 17 mira a semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile prevedendo la possibilità di procedere telematicamente all'identificazione indiretta del cliente e a

tutte le operazione necessarie al passaggio anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale

L'art. 18 dispone l'abrogazione dell'art. 4 del D.lgs. 261/1999 che disciplina aree di attività finora affidate in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane) per esigenze di ordine pubblico. Con abrogazione della riserva postale vengono aperti al confronto concorrenziale i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 nonché i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il superamento della riserva sugli atti giudiziari risponde pertanto all'esigenza di ampliare ulteriormente gli spazi di concorrenza nel mercato del recapito postale, anche alla luce delle importanti evoluzioni del settore e ai recenti interventi che hanno portato da un lato a recepire le indicazioni della Commissione Europea in materia di esenzione Iva (DL 91/2014), dall'altro a ridefinire le modalità di erogazione del servizio pubblico (Legge di Stabilità 2015). In tal modo l'Italia normalizza la propria situazione nel panorama europeo dei servizi postali: oltre al nostro Paese, una riserva di legge sul recapito degli atti giudiziari è presente infatti soltanto in Portogallo e Ungheria, mentre 25 dei 28 Stati membri dell'UE hanno provveduto a liberalizzare tale segmento in coerenza con la Terza Direttiva postale. L'eliminazione della residua area di riserva è inoltre funzionale al processo di privatizzazione dell'operatore del servizio universale, Poste Italiane, in quanto consente di rimuovere un elemento potenzialmente distorsivo della concorrenza, la cui permanenza mal si concilia coi cambiamenti connessi all'ingresso di soci privati nel capitale di Poste Italiane, come del resto raccomandano le linee guida Ocse sulle privatizzazioni (*Privatization in the 21st Century: Summary of Recent Experiences, 2010*).
Il comma 2 dell'articolo prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, lettera u-quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 determina, a norma dell'articolo 5, comma 4 del predetto decreto legislativo e sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi in questione determinando altresì i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

L'art. 19 abroga la disciplina transitoria di cui all'art. 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa alla fornitura di gas per i clienti finali domestici, al fine di superare il regime di definizione amministrativa delle tariffe per la vendita finale di gas naturale (c.d. regime di maggior tutela). La liberalizzazione operata con la norma consente lo sviluppo di dinamiche concorrenziali idonee a generare, nel medio periodo, significative diminuzioni dei prezzi per i consumatori, nonché un'evoluzione del modello di business degli operatori nel mercato della vendita. Ciò in quanto, nel caso del mercato del gas, l'obiettivo è quello di superare l'attuale disciplina transitoria della "maggior tutela", in virtù del quale i consumatori domestici di gas, qualora non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, sono approvvigionati a condizioni stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. A quasi vent'anni dall'avvio della liberalizzazione nel settore (iniziata col c.d. Decreto Letta del 2000 per il gas) pare che il mercato abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità per poter distinguere il sostegno alle famiglie in condizioni disagiate, che viene confermato, tra l'altro, attraverso gli strumenti esistenti del bonus gas, da una forma generalizzata di "tutela" per tutti i consumatori di piccole dimensioni.

L'art. 20 abroga la disciplina transitoria di cui all'art. 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativa alla fornitura di energia elettrica, con riferimento sia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai dieci milioni di euro, sia

ai consumatori finali civili. La liberalizzazione operata con la norma consente lo sviluppo di dinamiche concorrenziali idonee a generare, nel medio periodo, significative diminuzioni dei prezzi per i consumatori, nonché un'evoluzione del modello di business degli operatori nel mercato della vendita. Ciò in quanto, nel caso del mercato elettrico, l'obiettivo è quello di superare l'attuale disciplina transitoria della "maggior tutela", in virtù del quale i piccoli consumatori industriali e domestici di energia elettrica, qualora non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, sono approvvigionati a condizioni stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. A quasi vent'anni dall'avvio della liberalizzazione nel settore (iniziata col c.d. Decreto Bersani del 1999 per l'energia elettrica) pare che il mercato abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità per poter distinguere il sostegno alle famiglie in condizioni disagiate, che viene confermato, tra l'altro, attraverso gli strumenti esistenti del bonus elettrico, da una forma generalizzata di "tutela" per tutti i consumatori di piccole dimensioni

L'art. 21 rinvia a un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per l'adozione di tutte le disposizioni necessarie a garantire che il graduale superamento del regime c.d. di maggior tutela avvenga a condizioni favorevoli ai consumatori. Anche alla luce delle recenti risultanze ottenute dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nell'ambito del suo monitoraggio sull'andamento dei prezzi, si ritiene infatti di dover garantire la massima gradualità nella riduzione del perimetro della tutela, sia individuando una decorrenza differita nel tempo (1 gennaio 2018), sia prevedendo la rapida adozione di misure attuative finalizzate a superare le residue criticità legate, per esempio, alla posizione dominante di taluni operatori verticalmente integrati, alla necessità di garantire pieno funzionamento al c.d. Sistema informativo integrato, alla necessità di assicurare che tutti i consumatori siano pienamente informati, all'adeguamento delle procedure di *switching*, fatturazione e comunicazione dei dati tra operatori e clienti e tra operatori della distribuzione e operatori della vendita, ecc. In particolare, l'articolo si riferisce al monitoraggio transitorio dei prezzi *retail* nelle fasi precedenti e immediatamente successive all'abolizione dei prezzi di riferimento, nonché all'introduzione di obblighi informativi a favore dei piccoli consumatori interessati dal provvedimento. Inoltre, consente l'adozione di misure volte a eliminare gli elementi potenzialmente distorsivi della concorrenza quali, per esempio, la separazione delle politiche di comunicazione e del marchio per le imprese verticalmente integrate (*brand unbundling*), la piena operatività del Sistema Informativo Integrato, come sopra detto, e l'adozione delle conseguenti misure anti-morosità per evitare fenomeni di "selezione avversa", e la garanzia dell'efficacia, efficienza, trasparenza e puntualità delle operazioni di *switching* e fatturazione. Obiettivo dell'articolo è garantire che il perseguimento delle finalità di cui sopra, la cui attuazione spetta all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sia coordinato con la data del 1 gennaio 2018, quando gli attuali meccanismi di tutela saranno pienamente superati, peraltro in linea con le indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea in materia di Unione dell'Energia (COM(2015) 80 del 25 febbraio 2015).

L'art. 22 modifica il comma 17 dell'articolo 83-*bis* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati a tutta una serie di vincoli tra cui anche quelli che prevedono obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, il Gpl o l'idrogeno, eliminando l'inciso "se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo". Dalla soppressione di tale ultimo paragrafo consegue che detti vincoli non possono essere previsti a prescindere dal fatto che l'obbligo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti comporti ostacoli o oneri eccessivi alle finalità dell'obbligo. Inoltre eventuali obblighi non possono essere previsti in maniera discriminatoria a carico dei soli nuovi entranti, senza essere contestualmente imposti anche ai soggetti già presenti sul mercato. La valutazione di

proporzionalità dell'obbligo non era sufficiente a rimuovere l'asimmetria tra oneri (e la conseguente barriera all'entrata) a carico dei soggetti che volessero fare il proprio ingresso nel settore.

L'art. 23 intende eliminare gli eccessivi costi relativi ai servizi di assistenza telefonica per i clienti, imposti dagli istituti bancari e dalle società di carte di credito attraverso i cosiddetti "numeri verdi", con l'obiettivo di allineare tali costi a quelli della tariffazione ordinaria urbana.

L'art. 24, in linea con le indicazioni fornite dalla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, nonché in analogia con i sistemi di comparazione già presenti nel mondo assicurativo, prevede la realizzazione di uno sito internet gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, volto a favorire la creazione di un sistema informativo, che consenta al consumatore di comparare i prezzi offerti dai diversi prestatori di servizi di pagamento. Tale sistema informativo costituirebbe un mezzo efficace per consentire ai consumatori di valutare in una unica prospettazione le diverse offerte di conto di pagamento, offrendo informazioni chiare e coincise ed allo stesso tempo complete ed esaurienti. Esso mira ad includere la più vasta gamma possibile di offerte in modo da fornire una panoramica rappresentativa che copra una parte significativa del mercato.

L'art. 25 reca integrazioni all'articolo 28 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) estendendo la precitata disposizione (in precedenza limitata alle polizze vita e che comunque prevede che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, qualora condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, siano tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili a banche, istituti di credito e intermediari finanziari stessi) a tutte le polizze assicurative connesse e contestuali all'erogazione di mutui ovvero di credito al consumo.

Lo stesso articolo introduce nell'articolo 28 del decreto legge n.1/2012 un apposito comma (comma 1-*bis*) che prevede l'irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione, a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del Codice delle assicurazioni private (con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila) e un ulteriore comma (3-*bis*) che dispone che in ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge n.1/2012, sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta.

L'art. 26 incide sulla professione forense, rivedendo in alcuni punti la recente legge di settore (legge 31 dicembre 2012, n. 247), al fine di assicurare una maggiore concorrenza all'interno del comparto.

In tal senso, in merito alla costituzione di associazioni tra gli avvocati, le lettere *a),b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo, eliminano le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista abrogando la disposizione che impone agli avvocati associati di avere il domicilio professionale presso la sede dell'associazione tra professionisti e il divieto per l'avvocato di aderire a più di un'associazione; di conseguenza viene eliminata anche la fattispecie dell'illecito disciplinare collegata a tale obbligo di domiciliazione. Con la lettera *d)* dell'articolo (che aggiunge un apposito articolo nell'ordinamento della professione forense dedicato all'esercizio in forma societaria), inoltre, si interviene in linea con la disciplina generale in materia di società tra professionisti, e prevedendo la possibilità dell'ingresso di soci di capitale. Resta fermo, tuttavia, l'obbligo del rispetto del codice deontologico forense, nonché la competenza in materia disciplinare dell'ordine

di appartenenza. Conseguentemente, la lettera *e)* dell'articolo abroga l'art. 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che prevedeva una delega in materia, mai esercitata. La lettera *f)*, infine, chiarisce che l'obbligo di fornire il preventivo della parcella per la prestazione professionale vige in ogni caso e non è subordinato ad una esplicita richiesta in tal senso da parte dell'assistito.

Con **l'art. 27**, al fine di garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda, viene modificato l'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sopprimendo il riferimento, ai fini della definizione del numero e della residenza dei notai per ciascun distretto, alla «quantità degli affari» ed alla garanzia di «un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali».

Ulteriori misure per l'aumento della concorrenza nel notariato sono previste dalle lettere *b)* e *c)*, entrambe finalizzate ad ampliare il bacino di riferimento (al livello regionale) per la stipula degli atti da parte del singolo notaio. In tal modo si favorisce la mobilità della domanda di servizi notarili; la finalità di favorire l'offerta di servizi notarili è perseguita dalle norme di cui alla lettera *d)* dell'articolo, che allineano le norme sulla pubblicità dei compensi notarili a quanto previsto per le altre professioni.

Con **l'art. 28** si prevede una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale inferiore ai 100.000€ (nonché per la donazione, costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i quali l'atto scritto può vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.

La soglia posta a 100.000€ fa riferimento a una fetta consistente del mercato immobiliare, senza tuttavia riferirsi alla sua globalità, anche per non aggravare l'onere assicurativo comunque ricadente sui professionisti che possono intervenire in alternativa al notaio.

Il risultato è quindi di grande beneficio per il consumatore, sia in termini di riduzione dei costi, sia di libertà di scelta del professionista.

Con **l'art. 29**, in continuità con le innovazioni normative che hanno introdotto e poi modificato le modalità di costituzione della SRL semplificata, si prosegue nella strada della semplificazione, permettendo – a scelta dei soggetti che procedono alla costituzione – di utilizzare la scrittura privata, ferma restando la iscrizione presso il registro delle imprese.

L'art. 30 prevede per una serie aggiuntiva di atti la possibilità, ulteriore rispetto all'atto pubblico e alla scrittura privata, di redazione dell'atto firmato con modalità digitali, conformemente a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, utilizzando modelli standard predisposti dal Ministero dello sviluppo economico. L'assistenza alla stipula dell'atto può essere fornita da una ampia platea di soggetti, tra i quali figurano professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie comunque denominate, purché risultino a tal fine accreditati presso la Camera di commercio. Vengono quindi dettati i requisiti per i soggetti interessati all'accreditamento di cui al comma 4. La medesima semplificazione è estesa ai contratti stipulati dalle parti senza l'assistenza di un intermediario e agli atti di costituzione di diritti parziali sulle quote sociali di s.r.l. di cui al presente articolo.

L'art. 31 chiarisce la validità, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nei rapporti interprivati dei rapporti giuridici relativi a commesse ricevute da società di ingegneria aventi le forme delle società di capitali.

Lo stesso articolo abroga il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 che, prevedendo un apposito regolamento (mai emanato), aveva fatto dubitare degli effetti dell'abrogazione espressa del divieto di svolgere attività professionali in forma associata contenuto

nell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

L'art. 32 rimuove il limite alle 4 licenze attualmente previsto in capo ad un identico soggetto nel settore delle farmacie, in modo da consentire economie di scala tali da condurre all'abbassamento dei costi per il consumatore e consente l'ingresso di soci di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia detenuta da un privato.

Relazione di accompagnamento al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*) all'articolo 47 prevede l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

All'apposito disegno di legge, il Governo è tenuto ad allegare, come previsto dal comma 4, una relazione di accompagnamento che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e mercato.

a. Stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza

La libera concorrenza è un elemento cardine di un'economia di mercato globale e moderna. Stimola la *performance* economica e offre ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi. La politica dell'Unione europea in materia di sviluppo e tutela della concorrenza stabilisce il principio in base al quale la concorrenza non debba essere falsata dal mercato interno e prevede l'applicazione di regole uniformi a tutte le aziende che vi operano.

Il titolo VII, capitolo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea pone le basi della normativa comunitaria in materia di concorrenza. Le norme sulla concorrenza sono contenute negli **artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** (corrispondenti agli art. 81-89, nella versione previgente del Trattato), che riguardano le normative nazionali in materia di attività d'impresa.

La disciplina della concorrenza europea è quindi articolata su due aspetti principali: da un lato è previsto il controllo sul comportamento delle imprese in materia d'intese e concentrazioni, dall'altro si provvede alla limitazione degli aiuti di Stato ai produttori nazionali

Il percorso di recepimento dei principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati è stato contraddistinto da diversi provvedimenti che nel tempo hanno immesso nell'ordinamento nazionale norme specifiche.

Il "punto zero" della legislazione italiana in materia di concorrenza può essere considerata la **legge n. 287 del 1990** - *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato* - che detta norme sul divieto d'intese anticoncorrenziali, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione e istituisce l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM). Con il **d.lgs. n. 103/95** viene data attuazione alla direttiva 90/388/CEE che si riferisce alla concorrenza nei mercati dei

servizi di Telecomunicazioni che culmina con la creazione, nel 1997, tramite la **legge 249/97** con l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sono dettate nuove norme sui sistemi delle telecomunicazioni e del sistema radiotelevisivo. Nel 1998 vengono emanate, nella **legge 128/98** delle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare nel settore degli appalti pubblici. Con il **d.lgs. 79/99** viene data attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, contenente la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore. Il programma di liberalizzazione delle *utilities* prosegue sempre nello stesso anno con l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, avvenuta con la **legge 144/99**. Riguardo alle misure concorrenziali nel settore dei trasporti, con il **DPR 277/00** viene emanato il Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, mentre con il **d.lgs. 188/03** viene data attuazione alle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia di trasporto ferroviario, in particolare con disposizioni *ad hoc* per le imprese ferroviarie e la gestione delle infrastrutture.

Con i **d.lgs. 207/05** e **209/05** sono stati approvati il codice del consumo e quello delle assicurazioni private, e con il **d.lgs. 163/06** il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Per quanto riguarda le grandi infrastrutture, con il **d.lgs. 162/07** viene data attuazione alle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE concernenti la sicurezza e lo sviluppo delle ferrovie comunitarie. Con il **d.lgs. 28/11** viene data attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Con il **d.lgs. 93/11** viene data attuazione alle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Esiste poi un provvedimento organico per l'apertura dei mercati e la concorrenza, il **decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che reca disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Tra le numerose misure di attuazione del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea ivi contenute, si ricordano:

- i principi generali di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (**art. 1**);
- il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, l'accesso alla titolarità delle farmacie e la modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci (**art. 11**);
- le misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili (**art. 13**)
- le misure di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti (**art. 17**);
- le norme di liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati (**art. 18**);
- il miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti (**art. 19**);
- l'allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali (**art. 53**);
- il Repertorio nazionale dei dispositivi medici (**art. 68**);
- la dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi (**art. 69**);
- gli aiuti *de minimis* a favore di piccole e medie imprese in particolari aree (**art. 70**);
- le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali (**capo II**);

- le modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice per la Proprietà industriale) **(art. 83)**;
- le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 **(art. 84)**;
- le modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 **(art. 85)**;
- il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione **(art. 86)**;
- la prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti **(art. 87)**;
- l'applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione **(art. 88)**;
- l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09 per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi **(art. 89)**;
- gli interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese **(art. 90)**;
- le modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141 **(art. 91)**;
- la tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale **(art. 92)**;
- la preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica **(art. 93)**;
- la domanda di sgravio dei diritti doganali **(art. 94)**;
- le modifiche all'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie **(art. 95)**;
- le modifiche alle norme tributarie relative alla residenza degli OICR **(art. 96)**;
- le modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione **(art. 97)**.

Successivamente, l'opera di apertura dei mercati è proseguita con l'approvazione di singole disposizioni volte a promuovere una maggiore concorrenzialità tra le imprese in ragione di specifiche esigenze, contenute in diversi provvedimenti normativi emanati sino ad oggi, tra cui si indicano in particolare i seguenti:

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

- **Art. 4** Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
- **Art. 5** Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica
- **Art. 10** Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
- **Art. 37** Zone a burocrazia zero
- **Art. 50** bis Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA.
- **Art. 51** Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

- **Art. 1** Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 .

- **Art. 23** Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione
- **Art. 24** Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo
- **Art. 26** Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici
- **Art. 29** Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato
- **Art. 30** Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

- **Art. 17** Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
- **Art. 18** Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo

b. Stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione

Non esistono precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, specificamente approvate ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

c. Elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e mercato

Dal 2009, la relazione annuale e le segnalazioni dell'Autorità antitrust rappresentano la base per la predisposizione, da parte del Governo, del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 47, legge 23 luglio 2009, n. 99)

A seguito di tale innovazione normativa, l'Autorità ha inviato al Parlamento e al Governo, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 287/90, segnalazioni generali su proposte di riforma pro

concorrenziale del quadro normativo e regolatorio che raccolgono una serie di proposte a soluzione delle problematicità via via riscontrate negli ambiti di intervento dell'Authority.

- Anno 2014 - Segnalazione AS1137 - PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA;
- Anno 2013 - Segnalazione AS988 - PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA;
- Anno 2012 - Segnalazione AS901 - PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
- Anno 2010 - Segnalazione AS659 - PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA.

Le segnalazioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si sono specificate e precisate nel corso degli anni a partire dall'entrata in vigore della disposizione istitutiva della legge annuale in materia di concorrenza, anche tenuto conto della circostanza che, nelle more dell'attuazione dell'art. 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, talune proposte hanno trovato nel frattempo un proprio autonomo veicolo normativo in altri provvedimenti legislativi.

Il presente disegno di legge annuale, pertanto, prende spunto dall'ultima segnalazione dell'Autorità in argomento (n. AS1137 del 4 luglio 2014, indirizzata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per lo Sviluppo Economico) ed accoglie la gran parte delle proposte di riforma concorrenziale ivi contenute secondo quanto di seguito evidenziato con riguardo ai singoli settori di intervento.

ASSICURAZIONI

Nel settore assicurativo, in accoglimento delle proposte Antitrust, è stato ripreso il percorso di riforma contenuto nel disegno di legge governativo "Disposizioni in materia di assicurazione R.C. auto" (A.C. 2126) riguardante in particolare l'installazione di meccanismi elettronici di registrazione dell'attività degli autoveicoli, nonché interventi di contrasto al fenomeno delle frodi assicurative e una maggiore correlazione del premio con la classe di merito assegnata. Anche con riferimento alle **assicurazioni per i rischi professionali**, è stato accolta la proposta dell'Autorità introducendo l'obbligo per le compagnie di offrire polizze che garantiscano la prestazione assicurativa per gli eventi verificatisi durante il contratto prevedendo un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

Per quanto concerne la proposta di sconti nel caso di ricorso ai servizi medico sanitari convenzionati con la compagnia si è ritenuto di dovere maggiormente approfondire l'argomento per le implicazioni di notevole rilievo che essa comporta sull'attuale assetto organizzativo.

BANCHE

Tra i diversi interventi proposti dall'antitrust sono stati introdotti strumenti per favorire lo sviluppo di motori di ricerca indipendenti dalle banche (e in concorrenza tra loro) che consentano al consumatore un più agevole confronto tra i servizi bancari offerti dai diversi operatori. Quanto alle ulteriori proposte di introdurre un termine massimo di 15 giorni per il trasferimento del conto corrente e prevedere un risarcimento al cliente in caso di ritardi addebitabili alla banca si è ritenuto di rinviarne la trattazione per ulteriori approfondimenti ed analisi della situazione attuale.

Quanto alla proposta di garantire l'attuazione delle norme relative alla governance **delle fondazioni, nonché in materia di banche popolari,** essa ha trovato spazio nel decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti".

COMUNICAZIONI

In materia di Comunicazioni si è provveduto alla eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi e alla semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità per i contratti di telefonia mobile.

Relativamente alle proposte di promuovere lo sviluppo delle reti di telecomunicazione a banda ultra-larga e la diffusione dei servizi digitali, assicurando il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e la complementarietà tra intervento pubblico e investimenti privati, le stesse potranno essere definite nell'ambito delle misure di attuazione per lo sviluppo del piano sull'Agenda digitale.

Per quanto riguarda le proposte di una gestione efficiente dello spettro radio-elettrico per favorire la diffusione dei servizi digitali di comunicazione sul territorio nazionale, esse potranno essere oggetto di un differente progetto normativo di trattazione omogenea del settore.

DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Con riferimento alle proposte antitrust in materia di distribuzione dei carburanti, di eliminazione degli ostacoli ad una piena **libertà di entrata e di uscita** dal settore, di abbattimento dei costi connessi all'inefficienza della rete di distribuzione, di eliminazione dei residui vincoli alla selfizzazione e alla vendita di prodotti non oil presso gli impianti di distribuzione, esse potranno far parte di un autonomo provvedimento, fermo restando che nel presente disegno di legge sono eliminati i vincoli contrattuali che prevedono obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, il Gpl o l'idrogeno.

ENERGIA ELETTRICA E GAS

Con riferimento ai settori dell'Energia e del Gas sono state accolte le proposte relative alla progressiva riduzione del **regime di maggior tutela**, salvaguardando le fasce di consumatori più deboli. Quanto alla proposta di riduzione dei **procedimenti autorizzatori** necessari per la realizzazione di infrastrutture energetiche, si è ritenuto di approfondire maggiormente la questione in ragione delle implicazioni, anche di carattere strategico, che la stessa comporta.

SERVIZIO POSTALE

In merito ai servizi postali è stata prevista l'apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada, in un contesto di effettivo ampliamento del mercato contendibile, aprendo alla concorrenza aree di attività esclusiva che sono tutt'oggi riservate a Poste Italiane.

SERVIZI PROFESSIONALI

Per quanto riguarda l'**attività forense** sono state modificate alcune disposizioni della vigente disciplina, assicurando una maggiore concorrenza all'interno del comparto. In merito alla costituzione di associazioni tra gli avvocati sono abrogati: la disposizione che impone agli associati

di avere il domicilio professionale presso la sede dell'associazione e il divieto per l'avvocato di aderire a più di un'associazione; di conseguenza viene eliminata anche la fattispecie dell'illecito disciplinare collegata a tale obbligo di domiciliazione. Inoltre, si interviene in relazione all'esercizio della professione in forma societaria.

Con riferimento alla **professione notarile** sono stati estesi, per consentire un ampliamento dell'offerta, i criteri (quantità degli affari, reddito annuo, popolazione) per la distribuzione geografica delle sedi notarili.

FARMACEUTICO

Nel settore della **distribuzione farmaceutica è stato rimosso** il limite alle 4 licenze attualmente previsto in capo ad un identico soggetto nel settore delle farmacie, in modo da consentire economie di scala tali da condurre all'abbassamento dei costi per il consumatore ed è stato consentito l'ingresso di soci di capitali alla titolarità dell'esercizio della farmacia privata.

Sono invece da avviare ulteriori approfondimenti circa le proposte di eliminare i vincoli regolamentari che ritardano l'ingresso sul mercato dei **farmaci equivalenti** e di accelerare l'acceso al mercato dei farmaci generici.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 La disposizione ricollega i principi ispiratori del disegno di legge alla norma istitutiva della legge annuale sulla concorrenza (art. 47, legge 23 luglio 2009, n. 99). Trattasi di norma di carattere puramente ordinamentale che, di conseguenza, **non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Capo I Assicurazioni e fondi pensioni

Le disposizioni degli **articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12** sono di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, **non comportano oneri per la finanza pubblica**

Art. 13 I commi da 1 a 4 sono disposizioni di tipo ordinamentale e, di conseguenza, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2, lett. f)** modifica l'art. 316 del decreto legislativo n. 209 del 2005, incrementando l'importo delle sanzioni originariamente previste dalla norma. Considerato che tali importi ai sensi dell'art. 328 del succitato decreto sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di garanzia vittime della strada, la disposizione **non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

Il **comma 5, lettera a)** è volto a rafforzare la gestione e fruizione dei dati raccolti dall'Archivio informatico antifrode in fase di costituzione presso l'IVASS, mettendo in correlazione il suddetto archivio, in aggiunta alle altre banche dati già previste dall'articolo 21, comma 3, del decreto legge n. 179/2012, anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della Giustizia. Le banche dati da correlare restano in proprietà e in gestione dei soggetti pubblici distinti. **La disposizione non comporta pertanto aggravi per finanza pubblica,** in quanto agli adempimenti connessi provvedono le amministrazioni interessate con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente"

Art. 14 La disposizione prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzione da parte dell'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avuto riguardo al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza previsti dalle norme in questione, in capo alle imprese di assicurazione.

L'attività in oggetto corrisponde a quanto sostanzialmente già esercitato dalle Amministrazioni pubbliche interessate a legislazione vigente, dalla disposizione **non derivano pertanto oneri per la finanza pubblica** ed in tal senso al comma 3 è prevista apposita clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 2, inoltre, modifica il comma 4 dell'art. 328 del decreto legislativo n. 209 del 2005, prevedendo che le entrate delle sanzioni previste dal nuovo art. 145-*bis* del decreto legislativo n. 209 del 2015 introdotto dall'art. 8 siano versate alla Consap SPA – Gestione del fondo di garanzia vittime della strada. Trattandosi di nuove sanzioni **la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

Art. 15: La disposizione in relazione ai fondi pensione, chiarisce che la mobilità delle posizioni individuali è assicurata dalla legge e che non possono essere previste restrizioni o condizionamenti in sede di contrattazione collettiva, con particolare riferimento alla portabilità dei contributi pensionistici anche per la quota a carico del datore di lavoro e per la possibilità dei fondi negoziali di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.
Dall'attuazione del presente articolo **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza** pubblica. Una maggiore dinamica concorrenziale nella previdenza complementare potrebbe, anzi, contribuire alla sostenibilità di lungo termine del settore della previdenza complementare. In merito alla possibilità di anticipare la liquidazione dell'accantonamento previdenziale per i lavoratori inoccupati, modalità e trattamento tributario vengono allineati a quanto previsto per l'anticipo del TFR.

Capo II – Comunicazioni

Art. 16 La disposizione è di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, **non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Art. 17 La disposizione mira a semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile attraverso la previsione di misure predisposte con decreto del Ministro dell'Interno, in concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'attività in oggetto ha formalmente natura di carattere ordinamentale, trattandosi dell'emanazione da parte dei ministeri interessati di norme di regolamentazione. Ad ogni modo, con apposita clausola di invarianza finanziaria, viene espressamente previsto che dalle disposizioni dell'articolo in oggetto **non debbono derivare oneri per la finanza pubblica.**

Capo III – Servizi postali

Art. 18 Dall'attuazione del presente articolo **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto le attività previste corrispondono sostanzialmente a quelle già esercitate dalle Amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. L'abrogazione dell'esclusività del servizio affidato a Poste Italiane è compensato con l'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione.

Capo IV - Energia

Art.19 L'articolo riguarda le modalità di approvvigionamento del gas naturale per i consumatori domestici, i quali dovranno sottoscrivere contratti sul libero mercato.

Art. 20. L'articolo riguarda le modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica per i piccoli consumatori industriali e i consumatori domestici, i quali dovranno sottoscrivere contratti sul libero mercato.

Art. 21 L a norma incide unicamente su modalità organizzative del settore elettrico e del gas naturale e non ha effetto diretto sui prezzi o le scelte di consumo.

Art. 22 La norma incide unicamente sulle condizioni per l'ingresso sul mercato di nuovi entranti.

Dall'attuazione degli articoli **19, 20, 21 e 22** del presente Capo, **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale.

Capo V Servizi Bancari

Dall'attuazione degli articoli **23 e 25** del presente Capo, **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale.

Art. 24 . In linea con le indicazioni fornite dalla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, la disposizione prevede la realizzazione di uno sito internet gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, volto a favorire la creazione di un sistema informativo, che consenta al consumatore di comparare i prezzi offerti dai diversi prestatori di servizi di pagamento.

All'attuazione della disposizione in **oggetto si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.**

Capo VI – Servizi professionali

Dall'attuazione degli **articoli 26, 27, 29 e 31** del presente Capo, **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale.

Art. 28 Viene prevista una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, inferiore ai 100.000€ (nonché per la donazione, costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i quali l'atto scritto può vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.

La soglia di 100.000 euro fa riferimento ad una quota del mercato immobiliare, che può essere stimata, prudenzialmente, in misura complessiva non superiore ad un numero di 110.000 transazioni annue per trasferimenti di beni immobili ad uso non abitativo, ivi compresi gli atti aventi ad oggetto modificazioni dei diritti sui medesimi beni, nonché le donazioni e l'accensione di mutui ipotecari.

Dal punto di vista finanziario è presumibile ipotizzare una perdita di gettito per le casse degli Archivi Notarili, in ragione del venir meno dei contributi che i notai versano mensilmente attraverso l'applicazione di specifiche aliquote contributive calcolate sull'ammontare degli onorari repertoriali e determinate con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato. In mancanza di dati analitici specifici, è possibile effettuare una stima dei citati effetti finanziari attraverso l'analisi dei bilanci degli Archivi Notarili, allegati allo stato di previsione del Ministero della giustizia, che evidenziano una previsione di entrata pari a euro 275 milioni per gli anni 2013 e 2014 e ad euro 315 milioni per l'anno 2015 (capitolo 133 "*Riscossione di onorari e contributi per conto della Cassa Nazionale del Notariato*", cui corrisponde la voce di spesa capitolo 162 "*Versamento di quote di onorari e di contributi alla Cassa nazionale del notariato*"), con una media annua del triennio 2013/2015 di euro 288 milioni.

Ciò posto, si rappresenta che le minori entrate che potrebbero registrarsi a fronte del venir meno delle 110.000 transazioni, stimate nella misura dell'8%, ammonterebbero a circa 23 milioni di euro all'anno e sarebbero in ogni caso compensate dal corrispondente minor versamento alla Cassa Nazionale del Notariato, senza incidere sul sostanziale equilibrio del bilancio degli Archivi Notarili, tenuto anche conto che per l'esercizio finanziario 2013 (dati ufficiali di consuntivo) vi è un avanzo di gestione determinato in euro 25.239.531,74.

Il **comma 2**, inoltre, specifica che *le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria*, con,

pertanto, effetti di sostanziale neutralità finanziaria.

Infine il **comma 3**, a tutela degli interessi dell'erario - similmente a quanto avviene in caso di atti redatti da notai o altri pubblici ufficiali – dispone la responsabilità solidale degli avvocati in relazione alla liquidazione ed al pagamento delle imposte inerenti gli atti da essi redatti.

Per tutto quanto sopra esposto l'articolo 28 in esame **non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

Art. 30

Comma 1 Si prevede che gli atti di trasferimento di quote di s.r.l e la costituzione sulle stesse di diritti parziali possano essere redatti anche in formato elettronico e sottoscritti con firma elettronica qualificata; la trasmissione dei succitati atti ai competenti uffici del registro delle imprese avviene attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. La disposizione **non comporta effetti per la finanza pubblica** in quanto la predisposizione dei suddetti modelli standard costituisce attività istituzionale delle amministrazioni interessate, ed in tal senso il **comma 8** reca apposita clausola di invarianza finanziaria.

Commi 2 e 3 Si dispone che gli atti e le denunzie per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, possano essere firmati digitalmente e trasmessi in via telematica agli uffici del registro delle imprese, anche per mezzo di intermediario cui conferire potere di rappresentanza all'adempimento attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La disposizione **non comporta effetti per la finanza pubblica** in quanto la predisposizione del suddetto modello standard costituisce attività istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, ed in tal senso il **comma 8** reca apposita clausola di invarianza finanziaria.

Commi 4-6 Trattasi di **disposizioni di carattere ordinamentale**, inerenti la procedura di accreditamento del potere di rappresentanza di cui ai commi 1-3, **che non comportano effetti per la finanza pubblica.**

Comma 7 Per i contratti di cui al comma 1 viene generalizzata la procedura semplificata di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per l'autoliquidazione dell'imposta di registro e la forfettizzazione dell'imposta di bollo. Inoltre, a tutela dell'interesse dell'erario, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

La norma, di conseguenza, **non comporta effetti per la finanza pubblica.**

Capo VII – Servizi sanitari

Art. 32 La disposizione è di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, **non comporta oneri per la finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli eff[illegible] dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

31 MAR. 2015

Sommario

Articolo 1. (Finalità) 3

CAPO I – Assicurazioni e fondi pensione 3

Articolo 2. (Obbligo a contrarre) 3

Articolo 3. (Trasparenza e risparmi RC veicoli a motore) 4

Articolo 4. (Trasparenza delle variazioni del premio) 6

Articolo 5. (Misure relative all'assegnazione delle classi di merito) 6

Articolo 6. (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose) 6

Articolo 7. (Risarcimento del danno non patrimoniale) 7

Articolo 8. (Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici) 10

Articolo 9. (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative) 11

Articolo 10. (Trasparenza delle procedure di risarcimento) 12

Articolo 11. (Allineamento della durata delle polizze a copertura dei rischi accessori alla durata della polizza a copertura del rischio principale) 12

Articolo 12. (Ultrattività della copertura RC professionale) 13

Articolo 13. (Interventi di coordinamento in materia assicurativa) 13

Articolo 14. (Poteri dell'IVASS sulle norme introdotte) 15

Articolo 15. (Portabilità dei fondi pensione) 15

CAPO II - Comunicazioni 17

Articolo 16. (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi) 17

Articolo 17. (Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità) 18

CAPO III - Servizi postali 19

Articolo 18. (Apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada) 19

CAPO IV – Energia 20

Articolo 19. (Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici) 20

Articolo 20. (Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica) 20

Articolo 21. (Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas) 20

Articolo 22. (Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione) 20

CAPO V - Servizi bancari 21
Articolo 23. (Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti) 21
Articolo 24. (Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari) 21
Articolo 25. (Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui) 21
CAPO VI - Servizi professionali 23
Articolo 26. (Misure per la concorrenza nella professione forense) 23
Articolo 27. (Misure per la concorrenza nel notariato) 23
Articolo 28. (Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo) 24
Articolo 29. (Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata) 24
Articolo 30. (Sottoscrizione digitale di taluni atti) 25
Articolo 31. (Svolgimento in forma associata di attività professionali) 26
CAPO VII - Servizi sanitari 28
Articolo 32. (Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica) 28

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1.
(Finalità)

1. La presente legge interviene a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza.

CAPO I – Assicurazioni e fondi pensione

Articolo 2.
(Obbligo a contrarre)

1. All'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

> «1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
>
> 1-*bis*. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e alle tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
>
> 1-*ter*. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell'archivio antifrode istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».

2. Conseguentemente, all'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: " di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

Articolo 3.
(Trasparenza e risparmi RC veicoli a motore)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 132, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 132-*bis*

(*Obblighi informativi degli intermediari*)

1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. A tal fine, gli intermediari forniscono i premi offerti dalle imprese mediante collegamento internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire accesso e risposta *on-line*, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

Articolo 132-*ter*

(*Sconti obbligatori*)

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificarsi in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:

a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta della impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione rinunciano, in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo I, capo V, del codice civile, alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento;

e) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui al periodo precedente è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

f) ove non trova applicazione la lettera *e)*, nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione si impegnano ad accettare un risarcimento per equivalente pari a quanto previsto nelle convenzioni di cui al comma 4, fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione, e stabilendo un termine massimo per consentire all'impresa di assicurazione di verificare la stima dell'ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.

2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, la riduzione di premio praticata dalla compagnia è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale riduzione del premio si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

4. L'impresa di assicurazione che offre al contraente la facoltà di cui al comma 1, lett. *e)*, comunica all'IVASS, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di una nuova tariffa l'entità della riduzione del premio prevista. Nella medesima comunicazione, le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti, nonché l'adeguatezza della propria rete di riparatori convenzionati, sia in termini di copertura territoriale che di congruità operativa e assistenziale.».

Articolo 4.
(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. All'articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».

Articolo 5.
(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)

1. All'articolo 134, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche;

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato», sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.»;

b) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazione peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;

c) dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto il seguente: «4-*ter*. 1 Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

Articolo 6.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

1. All'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-*ter*. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-*bis*. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-*quater*. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.».

Articolo 7.
(Risarcimento del danno non patrimoniale)

1. L'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Articolo 138

(*Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità*)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto

leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al quaranta per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.».

2. Fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è adottato secondo la disciplina previgente.

3. L'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Articolo 139

(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro settecentonovantacinque e novantuno centesimi;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico,

si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3. ».

Articolo 8.
(Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 145, è inserito il seguente:

«Articolo 145-*bis*

(*Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici*)

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma dell'articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b)* e *c)* e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle stesse disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

2. L'interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori – *provider* di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico

comune indicato nell'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive compagnie di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici, nonché delle apparecchiature di telecomunicazione ad essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider* di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o dell'operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegate, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al periodo precedente, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.».

Articolo 9.
(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2-*bis*, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi

elettronici di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Resta salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».

Articolo 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 149, è inserito il seguente:

«Articolo 149-*bis*

(*Trasparenza delle procedure di risarcimento*)

1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, che ha eseguito le riparazioni.

2. Nei casi in cui l'assicurato ha sottoscritto la clausola di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lett. *e)*, il danneggiato diverso dall'assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall'assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convezione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.».

Articolo 11.
(Allineamento della durata delle polizze a copertura dei rischi accessori alla durata della polizza a copertura del rischio principale)

1. All'articolo 170-*bis* del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.».

Articolo 12.
(Ultrattività della copertura RC professionale)

1. All'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.».

Articolo 13.
(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 3 e 4, sono abrogati.

2. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 128, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati »;

b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento ed abilitate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.»;

c) all'articolo 285, comma 4, le parole: «la misura del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo»;

d) all'articolo 287, commi 1 e 2, le parole: «all'impresa designata ed alla CONSAP» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP»;

e) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

f) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

«*Art. 316. (Obblighi di comunicazione)*

1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.».

3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-*bis*), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016, e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. L'IVASS definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.»

b) all'articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;

c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati;

5. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 , n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 21, comma 3, dopo le parole: «decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510», sono aggiunte le seguenti: «con il casellario giudiziario istituito presso il Ministero della giustizia dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e riordinato con decreto del Presidente della repubblica 14 novembre 2002, n. 313»;

b) all'articolo 21, comma 3, dopo le parole: «in fase di liquidazione dei sinistri», sono aggiunte le seguenti: «nonché la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di verificare l'autenticità delle informazioni fornite dal contraente.».

Articolo 14.

(Poteri dell'IVASS sulle norme introdotte)

1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 13 del presente Capo, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta in relazione alle disposizioni del primo periodo del presente comma.

2. All'articolo 328 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e degli articoli di cui al capo III sono versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada.».

3. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione del presente Capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.
(Portabilità dei fondi pensione)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20 del presente

decreto legislativo, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti ad una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo.»;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.».

c) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali e su tali somme, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.».

d) all'articolo 14, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».

CAPO II - Comunicazioni

Articolo 16.
(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione, nonché devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o adesione al contratto.

3-*ter*. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, ultimo periodo e, comunque, l'eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-*quater*. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo.»;

c) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del comma 3-*quater*";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle

seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 16».

Articolo 17.
(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)

1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO III - Servizi postali

Articolo 18.
(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada)

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016;
   b) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 devono essere subordinati a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, qualità, continuità, disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione.»;
   c) l'articolo 21, comma 3, è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016;
   d) all'articolo 2, comma 14, le parole: "e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4" sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2016;
   e) all'articolo 10, comma 1, le parole: "e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4" sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2016.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, lettera u-quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 determina, a norma dell'articolo 5, comma 4 del predetto decreto legislativo e sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dello stesso decreto legislativo; allo stesso modo l'autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

CAPO IV – Energia

Articolo 19.
(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)

1. A far data dal 1° gennaio 2018, all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 20.
(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)

1. A far data dal 1° gennaio 2018, all'art. 35, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni, il comma 2 è soppresso.

Articolo 21.
(Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate le disposizioni conseguenti degli articoli 19 e 20, con particolare riferimento al monitoraggio dei prezzi nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, alla garanzia di piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato, alle misure di contrasto alla morosità, alla separazione delle politiche di comunicazione del marchio tra imprese verticalmente integrate, nonché alle ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e garantire l'efficacia, efficienza, trasparenza e puntualità delle operazioni di *switching* e fatturazione.

Articolo 22.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

1. All'articolo 83-*bis*, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono soppresse.

CAPO V - Servizi bancari

Articolo 23.
(Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

Articolo 24.
(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)

1. In coerenza con la Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione sul sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25.
(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia contestuale all'erogazione del mutuo o del credito»; al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis* Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta

l'irrogazione da parte dell'IVASS, a carico delle medesime banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni.».

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. In ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1, sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta. In caso di offerta di polizza assicurativa emessa da società appartenente al medesimo gruppo, fatto salvo il comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, in caso di polizza non abbinata a prodotto finanziario. ».

CAPO VI - Servizi professionali

Articolo 26.
(Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggior concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 4, comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

d) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*.

(*Esercizio della professione forense in forma societaria*)

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.

2. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.

3. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

4. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.».

e) l'articolo 5 è abrogato;

f) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

Articolo 27.
(Misure per la concorrenza nel notariato)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali» sono soppresse;

b) all'articolo 26, comma 2, le parole: «in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto il territorio della Regione in cui trovasi la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sede, se tale distretto comprende più regioni»;

c) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell'articolo 26.».

d) all'articolo 147, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.».

Articolo 28.
(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo)

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

Articolo 29.
(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «o per scrittura privata»;

b) dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori devono entro venti giorni depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, primo comma, numero 3).».

Articolo 30.
(Sottoscrizione digitale di taluni atti)

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 28 dicembre 2000, n. 340, ed all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato ed allegato alla domanda.

4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie d'affari e di disbrigo pratiche o comunque denominati, accreditati presso la Camera di commercio, presso cui effettuano l'adempimento, tramite la modulistica d'accreditamento approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4, i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati, o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena

della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, come confluiti nell'articolo 86, commi 2 e 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le Camere di commercio che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese, rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa, e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi possono delegare, con atto sottoscritto con firma autografa, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ciascuno di essi, un qualunque membro all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

7. Per i contratti di cui al comma 1 redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parti del contratto, in adempimento a quanto previsto dalle norme recate dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.

8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31.
(Svolgimento in forma associata di attività professionali)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 266 del 1997, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice

civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

CAPO VII - Servizi sanitari

Articolo 32.
(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.»;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;

d) il comma 4-*bis* è abrogato.